



OGGETTO: Deliberazione amministrativa n. 40 del 10/07/2001- Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CE 2080/92 - Individuazione dei criteri e modalità per l'utilizzo degli impianti di arboricoltura da legno.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1

DELIBERA

- di individuare i criteri e le modalità per l'utilizzo degli impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi della Deliberazione amministrativa n. 40 del 10/07/2001 - Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CE 2080/92 - così come riportati nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;
- di dare mandato ai Dirigenti regionali delle Strutture Decentrate Agricole competenti per territorio di adottare gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Girardi*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Luca Ceriscioli*)

P10



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- il Reg. (CEE) n. 2080/92, che ha promosso l'imboschimento dei terreni agricoli, prevedendo, per gli impianti a ciclo medio-lungo realizzati da privati, l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 20 anni;
- Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n.160 del 22/02/1994 di approvazione del programma pluriennale regionale attuativo del reg. CEE 2080/92 e s.m.i;
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n.256 del 06/07/1999 di approvazione del Nuovo programma pluriennale regionale attuativo del reg. CEE 2080/92;
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 40 del 10/07/2001 di recepimento disposizioni emanate con DM n.494/1998 e circolare ministeriale n.4373 del 04/10/2000 inerenti controlli e valutazione inadempienze ;
- DGR 6 novembre 2001, n. 2585, e s.m. "D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 -R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Emanazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani.".
- il Decreto MiPAF 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dei contributi;
- la Circolare MiPAF n. 4373 del 4 ottobre 2000 di interpretazione del DM 494/98;
- Legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 e s.m.i. "Legge forestale regionale";
- D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 "Attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016 "Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i..

Motivazione

Il regolamento CEE n.2080/92 ha istituito un regime di aiuti alle misure forestali nelle aziende agricole.

La regione Marche ha dato corso all'approvazione dei programmi forestali regionali attuativi del citato regolamento con le Deliberazioni amministrative del Consiglio regionale n. 160 del 22/02/1994 e n. 256 del 06/07/1999.

Successivamente, con la deliberazione amministrativa n.40 del 10/07/2001- Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CE 2080/92, sono state recepite le disposizioni emanate con il DM n.494/98 e con la circolare ministeriale n.4373 del 04/10/2000 inerenti controlli e valutazione inadempimenti.

All'ultimo comma del paragrafo "Riepilogo degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario dal momento dell'approvazione dell'istanza di finanziamento" dell'allegato alla stessa deliberazione amministrativa n.40 del 10/07/2001, , è previsto che: "*l'utilizzo potrà essere effettuato ad un diametro inferiore rispetto a quello preventivato solo in presenza di una richiesta da parte dell'industria di trasformazione, con esclusione di assortimenti per paleria e legna da ardere.*"

Le tipologie di impianto previste con i citati programmi pluriennali prevedevano le seguenti azioni:

- a) arboricoltura da legno;
- b) imboschimenti a carattere naturalistico o forestali naturaliformi;

RB



c) impianti per produzioni eduli o tartufige.

Per quanto riguarda la vincolistica e la gestione degli impianti si faceva riferimento:

- per i boschi alla normativa stabilita al RD n.3267/1923 e alle disposizioni del piano paesistico ambientale regionale nonché alla legge regionale forestale n.6/2005 e la DGR n.2585/2001 in materia di indirizzi e criteri per il taglio e l'utilizzazione dei boschi;
- per l'arboricoltura da legno si specificava che l'investimento è temporaneo ed è consentito il taglio a raso a maturità tecnico-economica dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione che ha concesso il contributo ecc. Veniva inoltre sottolineato che dovevano prestarsi le operazioni colturali necessarie all'affermazione dell'impianto sulla base del piano colturale previsto ecc., era prevista inoltre la rimozione delle ceppaie successivamente all'utilizzo;
- per le tartufige si prevedeva che il ritorno alla coltura agraria (taglio delle piante) coincideva con la maturità fisiologica delle piante pari ad anni 100 per le querce e i tigli e anni 70 per le altre specie.

Attualmente, la gran parte degli impianti realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 hanno terminato, raggiunto o superato i 20 anni dalla data di fine lavori e di accertamento di avvenuto impianto.

Allo stesso tempo molti impianti realizzati con la finalità "arboricoltura da legno" si trovano in condizioni vegetazionali che potrebbero essere utilizzati da parte dell'industria di trasformazione o da parte di segherie. Il mutato scenario economico e di conseguenza la mutata richiesta da parte dell'industria di trasformazione hanno fatto sì che il legname da tranceria è sempre meno richiesto, di contro si assiste ad una sempre maggiore richiesta di prodotti da parte delle segherie per utilizzo come tavolame, semilavorati ecc.

Come riportato sopra, la deliberazione amministrativa n.40 del 10/07/2001- Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CE 2080/92, ha previsto che: *"l'utilizzo potrà essere effettuato ad un diametro inferiore rispetto a quello preventivato solo in presenza di una richiesta da parte dell'industria di trasformazione, con esclusione di assortimenti per paleria e legna da ardere."*

A fronte pertanto di una certa richiesta da parte dell'industria di trasformazione e non essendo previsto nella citata deliberazione né in quelle precedenti uno standard tecnologico con indicazioni di parametri tecnici, quali diametro minimo per il taglio degli arboreti per l'utilizzo finale, risulta necessario definire dei criteri e le modalità di valutazione per l'utilizzo degli impianti realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92, escludendo l'utilizzo finale come paleria e legna da ardere.

Pertanto, per gli impianti/arboreti della tipologia "arboricoltura da legno", realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 e che hanno superato l'obbligo di durata ventennale dell'impianto, l'utilizzo finale potrà essere effettuato nei casi nei quali in presenza di una richiesta da parte dell'industria di trasformazione o di trancerie/segherie, documentabile tramite un contratto di fornitura/ritiro dei tronchi e in presenza di una percentuale > del 50 % di tronchi con diametro (misurato a petto d'uomo) maggiore di 20 cm.

La richiesta da parte dell'interessato deve essere corredata da :

a) un elaborato tecnico, firmato e timbrato da un libero professionista abilitato per le materie forestali, che deve contenere la descrizione e la quantificazione dei seguenti parametri:

a1) -Stima del legname

Stima del legname compiuta attraverso i dati complessivi di intervento desunti dalla media delle misurazioni eseguite nelle aree di saggio per il/i complesso/ di progetto

a2) -Aree di saggio

Almeno un'area di saggio ogni due ettari di superficie interessata dalla richiesta, di forma quadrata di lato venti metri o circolare di raggio dieci metri.

fy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

L'area di saggio, permanentemente segnata sul terreno o sugli alberi vertice o con altri metodi che garantiscano la localizzazione topografica devono essere riportate su planimetria e numerate con la stessa numerazione dell'elaborato con i parametri di ciascuna area di saggio.

Nelle aree di saggio dovranno essere rilevati ed elaborati i seguenti parametri:

Parametri rilevati	per area di saggio	per ettaro
<ul style="list-style-type: none">- Numero degli alberi, suddivisi per specie legnosa- Numero degli alberi da tagliare- Curva di distribuzione dei diametri ante e post intervento, con modulo un centimetro e curva di distribuzione dei diametri- Età delle piante		

a3) -planimetria in scala non inferiore a 1:5.000, con riportata l'area/e di intervento , la localizzazione ed identificazione delle aree di saggio e dei punti di vista fotografici;

a4) - documentazione fotografica numerata (con riportati i numeri sulla planimetria) contenente i punti di vista fotografici).

Comunicazione di taglio/denuncia di inizio lavori

Come previsto dall'art.31 della DGR n.2585/2001 al punto 5, il taglio e l'eventuale rimozione delle ceppaie sono subordinati alla presentazione della denuncia di inizio lavori di cui all'art.3 della citata DGR n.2585/2001, che va presentata all'Ente competente per territorio.

Conservazione della documentazione

Al fine del rispetto del Reg.(UE) n. 995/2010 "European Timber Regulation (EUTR)", denominato anche "Due Diligence" o "Dovuta Diligenza" risulta necessario conservare per almeno 5 anni a partire dalla data di autorizzazione regionale i seguenti documenti: autorizzazione regionale al taglio, comunicazione di taglio, contratto di fornitura e relativa fattura di vendita.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

Il responsabile del procedimento

(*Fabrizio Cerasoli*)



PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL
SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA ANCONA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La dirigente della PF
(*Francesca Damiani*)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(*Lorenzo Bisogni*)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(*Deborah Giraldo*)



Allegato A)

Deliberazione amministrativa n. 40 del 10/07/2001- Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CE 2080/92 - Individuazione dei criteri e modalità per l'utilizzo degli impianti di arboricoltura da legno.

1. Richiesta di utilizzo

L'utilizzo finale, previa richiesta da parte dell'interessato, potrà essere effettuato nei casi nei quali sia presente :

- 1) richiesta da parte dell'industria di trasformazione o di trancerie/segherie, documentabile tramite un contratto di fornitura/ritiro dei tronchi (suddivisi per diametro) da allegare alla richiesta citata;
- 2) una percentuale > del 50 % di tronchi con diametro (misurato a petto d'uomo) maggiore di 20 cm.

La richiesta da parte dell'interessato deve essere corredata quindi da:

a) un elaborato tecnico, firmato e timbrato da un tecnico libero professionista abilitato per le materie forestali, che deve contenere la descrizione dell'impianto arboreo e la quantificazione dei seguenti parametri:

a1) -Stima del legname

Stima del legname compiuta attraverso i dati complessivi di intervento desunti dalla media delle misurazioni eseguite nelle aree di saggio per il/i complesso/ di progetto

a2) -Aree di saggio

Almeno un'area di saggio ogni due ettari di superficie interessata dalla richiesta, di forma quadrata di lato venti metri o circolare di raggio dieci metri.

L'area di saggio, permanentemente segnata sul terreno o sugli alberi vertice o con altri metodi che garantiscano la localizzazione topografica, deve essere riportata su planimetria e numerata con la stessa numerazione dell'elaborato con i parametri di ciascuna area di saggio.

Nelle aree di saggio dovranno essere rilevati ed elaborati i seguenti parametri:

Parametri rilevati	per area di saggio	per ettaro
- Numero degli alberi, suddivisi per specie legnosa		
- Numero degli alberi da tagliare		
- Curva di distribuzione dei diametri ante e post intervento, con modulo un centimetro e curva di distribuzione dei diametri		
- Età delle piante		

a3) -Planimetria in scala non inferiore a 1:5.000, con riportata l'area/e di intervento, la localizzazione ed identificazione delle aree di saggio e dei punti di vista fotografici;

a4) -Documentazione fotografica numerata (con riportati i numeri sulla planimetria) contenente i punti di vista fotografici).

12/11



2. Comunicazione di taglio/denuncia di inizio lavori

Come previsto dall'art.31 della DGR n.2585/2001 al punto 5, il taglio e l'eventuale rimozione delle ceppaie sono subordinati alla presentazione della denuncia di inizio lavori di cui all'art.3 della citata DGR n.2585/2001, che va presentata all'Ente competente per territorio.

3. Conservazione della documentazione

Al fine del rispetto del Reg.(UE) n. 995/2010 "European Timber Regulation (EUTR)", denominato anche "Due Diligence" o "Dovuta Diligenza" risulta necessario conservare per almeno 5 anni a partire dalla data di autorizzazione regionale i seguenti documenti: autorizzazione regionale al taglio, comunicazione di taglio, contratto di fornitura e relativa fattura di vendita.

[Handwritten signature]